


il documento

Bergamo, corsi per immigrati-imprenditori

6

Il Comune di Bergamo, in un'ottica di formazione multiculturale, insieme alla cooperativa Agra ha organizzato un corso per dodici immigrati senegalesi che desiderano aprire un'attività imprenditoriale in Italia e nel loro paese di provenienza. Il corso, che prevede duecentottanta ore di lezione e pratica, si svolgerà nella sede della cooperativa Acra di Milano.



Trapani, laurea breve in archeologia navale

Prima nel mondo, una laurea breve in archeologia navale è stata istituita dal corso universitario provinciale di Trapani e dall'università di Bologna (sede di Ravenna). Il corso di laurea, che comincerà nel 2001, potrà essere frequentato da 50 studenti: cinque posti sono riservati all'ateneo bolognese e altri cinque a studenti di Danimarca, Francia, Germania, Slovenia, Spagna e Svezia.

Il regolamento

REGOLAM. ATTUATIVO OBBLIGO FORMATIVO

Il regolamento attuativo dell'obbligo formativo, introdotto nell'ordinamento nel maggio 1999, è stato approvato definitivamente e compilato: infatti il Consiglio dei Ministri del 25 febbraio u.s. ha approvato il testo, relativo alla parte di competenza del Governo, sull'attuazione dell'obbligo nella scuola secondaria. Rispetto alle bozze, il testo licenziato dal Consiglio dei Ministri contiene, due importanti novità:

1) L'aumento delle ore da destinare alla formazione nell'apprendistato, pari ad almeno 120h, aggiuntive rispetto alle 120 già previste dall'art. 16 della legge n. 196/97. Ciò significa, in sostanza, che ci saranno due regimi per gli apprendisti: uno per gli apprendisti over 18 anni, per i quali vale quanto previsto dalla normativa ex art. 16 della legge 196/97; ed uno per gli apprendisti under 18 anni, per i quali dovrà applicarsi il raddoppio delle ore da destinare alla formazione.

2) L'estensione dell'obbligo formativo anche ai minori stranieri presenti nel nostro paese. La Conferenza unica Stato Regioni, dal canto suo, nella seduta del 2 marzo, ha licenziato il regolamento per le parti riguardanti l'assolvimento dell'obbligo formativo nel sistema della formazione professionale, di competenza regionale, e nell'esercizio dell'apprendistato. In sostanza il regolamento, che di seguito riportiamo, risulta costituito da più parti: una riguardante la scuola secondaria, di competenza del Governo, un'altra, sottoposto avvio ed alla approvazione della Conferenza unica Stato-Regioni per la parte riguardante la Formazione professionale e l'apprendistato. In tal modo, a partire dal 2000/2001, i giovani tra i 15 e i 18 anni possono scegliere fra tre percorsi: all'interno del sistema dell'istruzione; all'interno del sistema di formazione professionale regionale nel lavoro, con il contratto di apprendistato, o altra tipologia contrattuale, che garantisca la frequenza di percorsi formativi o nell'istruzione o nella Formazione professionale. Testo Consiglio Ministri

TESTO SOTTOPOSTO ALLA CONFERENZA STATO ACCORDO (allegato tecnico)
attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative

ART. 1 - (Oggetto)

1) Il presente regolamento disciplina l'attuazione dell'art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 istitutivo dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età, con riferimento alle attività di competenza dello Stato.

2) L'obbligo di cui al comma 1, di seguito denominato obbligo formativo, può essere assolto in percorsi, anche integrati di istruzione e formazione:

a) nel sistema di istruzione scolastica;

b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

c) nell'esercizio dell'apprendistato.

3) L'accensione di eventuali rapporti di lavoro diversi dall'apprendistato per i giovani soggetti ad obbligo formativo deve assicurare la possibilità di frequenza delle attività di cui alle lettere a) e b) del com. 2.

4) Il passaggio da un sistema all'altro, a norma del comma 2 del predetto articolo 68, si consegue con le modalità previste dall'articolo 6 del presente regolamento.

5) Al fine del presente regolamento per "istituzioni scolastiche" si intendono gli istituti di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti. Essi sono sede dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel sistema dell'istruzione.

ART. 2 - (Attuazione progressiva)

1) Il provvedimento si applica nei confronti dei giovani residenti nel territorio dello Stato che:

a) nell'anno 2000 compiono 15 anni ed hanno assolto l'obbligo di istruzione;

b) nell'anno 2001 compiono 15 anni e 16 anni;

c) a partire dall'anno 2002 compiono 15/16/17 anni.

2) I giovani che nell'anno 2000 compiono 15, 16 e 17 anni possono volontariamente accedere ai servizi per l'impiego competenti per territorio per usufruire dei servizi di orientamento, di supporto e di tutoraggio.

3) Il presente provvedimento si applica altresì dei minori stranieri presenti nel territorio dello Stato.

ART. 3 - (Adempimenti delle istituzioni scolastiche)

1) Le istituzioni scolastiche ovvero, qualora già funzionante, l'anagrafe degli alunni a livello provinciale, gli uffici dell'amministrazione scolastica, comunicano, anche in via telematica, ai competenti servizi per l'impiego decentrati, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati anagrafici degli alunni che compiono nell'anno successivo il 15° anno di età, con l'indicazione del percorso scolastico da essi seguito.

2) All'atto delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo, le istituzioni scolastiche rilevano le scelte degli alunni soggetti all'obbligo formativo, con riferimento alla prosecuzione dell'itinerario scolastico ovvero all'inserimento nel sistema della formazione professionale attraverso i percorsi integrati ovvero all'accesso all'apprendistato e comunicano entro 15 giorni gli esiti ai servizi per l'impiego decentrati per gli adempimenti di loro competenza, inominativi degli alunni che non hanno formulato alcuna scelta.

3) Le istituzioni scolastiche comunicano ai servizi per l'impiego decentrati i nominativi degli alunni che, nel corso dell'anno scolastico, hanno chiesto ed ottenuto il passaggio ad altra scuola, di quelli che sono passati nel sistema della formazione professionale e di quelli che hanno cessato di frequentare l'istituto prima del 15 marzo. La comunicazione è fatta dalla istruzione scolastica per la quale l'alunno ha ottenuto il passaggio.

4) Almeno trenta giorni prima del termine delle lezioni, le istituzioni scolastiche comunicano ai servizi per l'impiego i dati di coloro che hanno frequentato l'istituto, unitamente a quelli definitivi di cui al comma 3.

5) Le istituzioni scolastiche concordano con i servizi

per l'impiego e con l'ente locale competente le modalità di reciproca collaborazione ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo e ai fini dell'istituzione e della tenuta dell'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico, di cui all'art. 68, comma 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144.6) Attività educative finalizzate all'assolvimento dell'obbligo formativo per i giovani che vi sono soggetti e che sono parte di un contratto di lavoro diverso dall'apprendistato possono essere programmate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, anche d'intesa con gli Enti Locali.

ART. 4 - (Iniziativa formative e di orientamento per l'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative)

1) Gli istituti di istruzione secondaria superiore attivano le iniziative finalizzate al successo formativo, all'orientamento e al riorientamento, previste dagli articoli 4 e 6 del regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323 anche nelle classi successive alla prima. A tale fine detti istituti coordinano o integrano la propria attività con quella dei servizi per l'impiego e degli enti locali nonché degli altri servizi individuati dalle regioni.

dero. Può contenere l'indicazione della necessità di eventuali integrazioni della preparazione posseduta, da realizzare nel primo anno di inserimento, anche mediante la frequenza di corsi di recupero.

4) Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e del passaggio dagli anni di corso del sistema dell'istruzione a quelli della formazione professionale e dell'apprendistato, le istituzioni scolastiche e le agenzie di formazione professionale possono determinare, con apposite intese, i criteri e le modalità per la valutazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dall'uno all'altro sistema. Ai medesimi fini lo Stato, le regioni e le province autonome possono promuovere e stipulare apposite intese per definire ambiti di equivalenza dei percorsi formativi.

5) E fatto salvo il disposto dell'art. 4, comma 6, del decreto del presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

ART. 7 - (Percorsi integrati)

1) Le istituzioni scolastiche, anche sulla base delle intese di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323, e nel quadro della programmazione dell'offerta formativa integrata di cui al

scolastiche certificano le competenze acquisite in tale periodo di applicazione allo studio.

4) I Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale concordano le modalità e i tempi per realizzare un progressivo raccordo tra il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione ed il sistema informativo lavoro (SIL) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ai fini di una piena attuazione dell'obbligo di frequenza delle attività formative.

ART. 9 - (Modalità di finanziamento)

1) Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lett. b) della legge 17 maggio 1999, n. 144 sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo. Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a ripartire annualmente tali risorse per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento.

2) Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a) della legge n. 144 del 1999 sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c) nonché delle attività previste dal comma 3 del medesimo articolo. Il Ministero del lavoro e della previdenza



ART. 5 - Assolvimento dell'obbligo nell'apprendistato

1) L'obbligo formativo è assolto all'interno del percorso di apprendistato come disciplinato dall'art. 16 della Legge 24.6.1997 n. 196 e successive modificazioni e dai relativi provvedimenti attuativi, attraverso la frequenza di moduli formativi aggiuntivi per la durata di almeno 120 ore annue.

2) con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, vengono definiti obiettivi, criteri generali e contenuti per lo svolgimento dei moduli formativi aggiuntivi nonché standard formativi minimi necessari ad assicurare omogeneità nazionale ai percorsi formativi.

ART. 6 - (Passaggio tra i sistemi)

1) Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa costituiscono crediti per l'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da apposite commissioni istituite presso le singole istituzioni scolastiche interessate o reti delle medesime istituzioni, composte da docenti designati dai rispettivi collegi dei docenti e da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dall'amministrazione regionale o, in caso di attribuzione delle funzioni in materia di formazione professionale a norma dell'articolo 143, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dall'amministrazione provinciale.

2) Tali commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, attestano le competenze acquisite ed individuano l'anno di corso nel quale essi possono proficuamente inserirsi, rilasciando un apposito certificato, che l'interessato può utilizzare per l'iscrizione anche presso altre istituzioni scolastiche.

3) Il certificato di cui al comma 2, redatto secondo modelli approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ha come oggetto il possesso delle competenze essenziali relative alle discipline e attività caratterizzanti il corso di studi cui si intende accede-

re. I corsi di istruzione secondaria superiore, di cui al presente articolo e ai fini dell'istituzione e della tenuta dell'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico, di cui all'art. 68, comma 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144.6) Attività educative finalizzate all'assolvimento dell'obbligo formativo per i giovani che vi sono soggetti e che sono parte di un contratto di lavoro diverso dall'apprendistato possono essere programmate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, anche d'intesa con gli Enti Locali.

dero. Può contenere l'indicazione della necessità di eventuali integrazioni della preparazione posseduta, da realizzare nel primo anno di inserimento, anche mediante la frequenza di corsi di recupero.

4) Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e del passaggio dagli anni di corso del sistema dell'istruzione a quelli della formazione professionale e dell'apprendistato, le istituzioni scolastiche e le agenzie di formazione professionale possono determinare, con apposite intese, i criteri e le modalità per la valutazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dall'uno all'altro sistema. Ai medesimi fini lo Stato, le regioni e le province autonome possono promuovere e stipulare apposite intese per definire ambiti di equivalenza dei percorsi formativi.

5) E fatto salvo il disposto dell'art. 4, comma 6, del decreto del presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

ART. 7 - (Percorsi integrati)

1) Le istituzioni scolastiche, anche sulla base delle intese di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323, e nel quadro della programmazione dell'offerta formativa integrata di cui al

scolastiche certificano le competenze acquisite in tale periodo di applicazione allo studio.

4) I Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale concordano le modalità e i tempi per realizzare un progressivo raccordo tra il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione ed il sistema informativo lavoro (SIL) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ai fini di una piena attuazione dell'obbligo di frequenza delle attività formative.

1) Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lett. b) della legge 17 maggio 1999, n. 144 sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo. Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a ripartire annualmente tali risorse per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento.

2) Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a) della legge n. 144 del 1999 sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c) nonché delle attività previste dal comma 3 del medesimo articolo. Il Ministero del lavoro e della previdenza

socialmente, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione provvede a ripartire annualmente tali risorse tra le regioni sulla base del numero di giovani di 15, 16 e 17 anni residenti in ciascuna regione che non hanno frequentato la scuola nell'anno scolastico precedente.

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferenza unica (ex art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281) Seduta del 2 MARZO 2000 Oggetto: Schema di accordo tra Governo, Regioni, Province, comuni e comunità montane in materia di obbligo di frequenza delle attività formative in attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

L'articolo 68, comma 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dispone che i servizi per l'impiego, decentrati o organizzati, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

L'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, dispone che la Conferenza unica promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune.

La proposta di accordo, nasce dalla necessità di stabilire un forte coordinamento tra le istituzioni statali e organismi regionali e locali, coinvolti nelle attività finalizzate al potenziamento della crescita culturale e professionale dei giovani, nonché nella gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

Il 24 febbraio 2000 si è tenuto un incontro a livello tecnico Stato Regioni ed enti locali con la presenza delle Regioni Lazio, Toscana, Lombardia, Calabria, Emilia Romagna, l'ANCI, l'UPI, Ministero del lavoro ed della previdenza sociale, Ministero della P.I., era altresì presente il Consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri per le politiche formative.

In quella sede è stato illustrato il testo dell'accordo in oggetto, inviato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e trasmesso alle regioni e agli enti locali.

I rappresentanti delle Regioni e degli enti locali hanno avanzato proposte di modifica, che sono state condite dalle amministrazioni centrali.

Il 25 febbraio il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso la stesura definitiva dell'accordo, in oggetto, con le osservazioni concordate in sede tecnica.

Si sottopone all'esame della Conferenza Unificata perché sancisca l'accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 Conferenza unificata (ex art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281)

Seduta del 2 MARZO 2000 Oggetto: Schema di accordo tra Governo, Regioni, Province, comuni e comunità montane in materia di obbligo di frequenza delle attività formative in attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto l'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che la Conferenza Stato Città ed autonomie locali è unificata per le materie e limiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato Regioni;

Visto l'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Vista la proposta di accordo, trasmessa il 25 febbraio 2000 dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Pres. del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni relative all'obbligo di frequenza di attività formative;

Vista la legge 24 giugno 1997 n. 196 recante norme in materia di promozione dell'occupazione;

Visto l'accordo per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 1999 (Atto repertorio n. 200/C.U.);

Visto lo schema di regolamento di attuazione dell'art. 68 comma 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di disciplina degli adempimenti statali in materia di obbligo formativo, sul quale questa Conferenza in data odierna ha espresso parere;

Acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni delle Province, dei Comuni e delle comunità montane, espresso nel corso di questa seduta, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997;

SANCISCE

L'accordo, nei termini sottoindicati:

il Governo, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane

Considerata la necessità di stabilire un forte coordinamento fra istituzioni statali e organismi regionali e locali coinvolti nell'esercizio delle attività finalizzate al potenziamento della crescita culturale e professionale dei giovani, nonché nella gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

Ritenuto che per la realizzazione degli obiettivi fissati dalle leggi vigenti, relativi alla creazione di un sistema integrato scuola-lavoro per la formazione dei giovani, risulta necessario fissare criteri univoci per tutto il territorio nazionale, in particolare in materia di assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative;

Considerato che tale obbligo può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione sia nel sistema di istruzione scolastica, che in quello della formazione professionale di competenza regionale nonché nell'esercizio dell'apprendistato.

Considerata la complessità e la rilevanza dell'intervento per il quale si ritiene indispensabile una programmazione concordata fra tutti i soggetti coinvolti ed una concertazione interistituzionale volta ad ottimizzare l'utilizzazione delle risorse a disposizione;

convenendo sui seguenti obiettivi relativi all'attuazione dell'obbligo di frequenza di attività formative previsto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144:

L'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative, che può essere assolto anche nel sistema di formazione professionale regionale, è da considerarsi un obiettivo primario e condiviso da parte di tutti i soggetti titolari di poteri decisionali in materia.

I percorsi regionali si articolano in cicli formativi devono assicurare anche misure di accompagnamento volte a favorire l'inserimento dei giovani tenendo conto delle peculiarità occupazionali locali.

Assicurare la diffusione di standard formativi omogenei in tutto il territorio nazionale ed adeguatamente certificati secondo le modalità, i tempi e i criteri fissati nel regolamento citato in premessa.

Individuare percorsi formativi personalizzati che tengano conto delle specificità del soggetto nonché delle specifiche esigenze dei soggetti portatori di handicap per i quali devono essere previste anche misure adeguate di sostegno volte a consentire la loro partecipazione alle iniziative di formazione.

Provvedere alla creazione di un sistema di rete di comunicazione, operante a livello regionale e interregionale, di notizie e informazioni utili per i giovani soggetti ad obbligo formativo fra scuole, agenzie formative e i servizi per l'impiego; quest'ultimi, nell'ambito delle loro competenze, predispongono misure idonee ad individuare percorsi formativi personalizzati.

Individuare le modalità di assolvimento dell'obbligo formativo nell'apprendistato, promuovere intese fra regioni, province delegate e amministrazioni scolastiche volte a favorire l'integrazione fra percorsi scolastici e di formazione professionale.

Provvedere alla creazione di un sistema di monitoraggio effettuato dalle regioni, province e comuni sulla realizzazione degli interventi, sul livello qualitativo dei cicli formativi svolti nonché sull'incidenza dei medesimi sui livelli occupazionali.

